

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 677 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro Paolo SANNA, Fabrizio FOIS, Andrea GADEDDU, Stefano MURA e delle società A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO e G.S.D. OLMEDO avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro Paolo SANNA, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. 1976 Audax Alghero all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2024, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Stefano Mura, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, prendesse parte e sedesse in panchina, in qualità di allenatore della società A.S.D. 1976 Audax Alghero, in occasione di n. 27 gare ufficiali del campionato giovanissimi regionali girone D del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., nonché in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, di contrattualizzazione e di acquisizione del certificato del casellario giudiziale del tecnico;

Fabrizio FOIS, calciatore tesserato per la società A.S.D. 1976 Audax Alghero all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso partecipato ai provini svolti dalla società G.S.D. Olmedo presso il proprio impianto sportivo nel periodo ricompreso tra il 24.9.2025 e il 7.10.2025, pur privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. 1976 Audax Alghero;

Andrea GADEDDU, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S.D. Olmedo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Stefano Mura, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 10.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la società G.S.D. Olmedo, avvenuto soltanto in data 11.10.2025 in assenza di contrattualizzazione e di acquisizione e allegazione del certificato del casellario giudiziale del tecnico, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Allievi della predetta società, prendendo parte alle sedute di allenamento nonché collaborando all'organizzazione e

presenziando ai provini svolti dalla medesima società G.S.D. Olmedo presso il proprio impianto sportivo nel periodo ricompreso tra il 24.9.2025 e il 7.10.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Fabrizio Fois privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. 1976 Audax Alghero;

Stefano MURA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. 1976 Audax Alghero e, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 10.10.2025, all'interno e nell'interesse della società G.S.D. Olmedo, per la quale si è tesserato a far data dall'11.10.2025, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2024, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società A.S.D. 1976 Audax Alghero, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione di n. 27 gare ufficiali del campionato giovanissimi regionali girone D del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., nonché in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, di contrattualizzazione e di acquisizione del certificato del casellario giudiziale del tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, e dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo collettivo nazionale, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 10.10.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la società G.S.D. Olmedo, avvenuto soltanto in data 11.10.2025 in assenza di contrattualizzazione e di acquisizione e allegazione del certificato del casellario giudiziale del tecnico, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Allievi della predetta società, prendendo parte alle sedute di allenamento nonché collaborando all'organizzazione e presenziando ai provini svolti dalla medesima società G.S.D. Olmedo presso il proprio impianto sportivo nel periodo ricompreso tra il 24.9.2025 e il 7.10.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Fabrizio Fois privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. 1976 Audax Alghero;

A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Pietro Paolo Sanna e nel cui interesse il Sig. Stefano Mura, con riferimento alla condotta contestata con il capo a) dell'incolpazione, ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

G.S.D. OLMEDO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Gadeddu e nel cui interesse il Sig. Stefano Mura, con riferimento alla condotta contestata con il capo b) dell'incolpazione, ha svolto

attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pietro Paolo SANNA,
 - Sig. Fabrizio FOIS,
 - Sig. Andrea GADEDDU,
 - Sig. Stefano MURA,
 - Società A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Paolo SANNA,
 - Società G.S.D. OLMEDO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea GADEDDU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro Paolo SANNA,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Fabrizio FOIS,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea GADEDDU,
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Stefano MURA,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. 1976 AUDAX ALGHERO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società G.S.D. OLMEDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò